



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 59 del 02/12/2020**

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – Tabelle adottate in osservanza al D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 (concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e alla nota esplicativa 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO armonizzate con la Legge n. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

### **INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI DELL'AZIONE DISCIPLINARE**

La scuola intesa come Istituzione, in collaborazione con la famiglia o con gli esercenti la responsabilità genitoriale, ha come obiettivo primario quello di formare ed educare i giovani che le sono affidati. È un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, atto all'acquisizione di conoscenze e competenze e imprescindibile leva per lo sviluppo della coscienza critica. Basandosi su ciò è possibile definirla una "comunità democratica di dialogo, ricerca ed esperienza sociale" volta alla crescita della persona nella sua globalità.

Nella scuola "comunità educante" ciascun suo componente (il Dirigente Scolastico, i Docenti, il DSGA e tutto il personale A.T.A.) agisce nella diversità del proprio compito e con pari dignità, per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio.

L'IIS "C. E. Gadda" intende formare cittadini coscienti del proprio ruolo all'interno della società e rispettosi delle regole di convivenza civile mettendo in atto numerose iniziative, didattiche e non, con l'obiettivo di favorire la crescita dell'individuo all'interno della società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: attività didattiche performanti, partecipazione a progetti Erasmus, progetti eTwinning, progetti PON, progetti d'ambito, progetti di eccellenza riconosciuti dal programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento aventi ruolo attivo all'interno del tessuto socio-economico del territorio, tramite partnership con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Istituzioni e Attività Produttive). In tale ottica, in completo accordo con il comma 2 dell'art. 1 del DPR 21 Novembre 2007, n. 235, l'Istituto intende comminare provvedimenti disciplinari al solo scopo educativo, con la finalità di rafforzare il senso di responsabilità, ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Tramite il presente regolamento, l'IIS "C. E. Gadda" intende occuparsi dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri.

La sanzione deve essere tempestiva, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni, alla presenza, se minorenni, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La convocazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.

Se le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali alle quali sono convocati per discutere della sanzione, l'Organo Collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in suo possesso. Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. Gli organi Collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.



Nell'applicazione del presente regolamento si terrà conto che il compito della scuola non è solo quello di contrastare i comportamenti impropri affinché non si ripetano, ma anche quello di portare lo studente alla metacognizione, alla riflessione sui propri comportamenti, al riconoscimento che la sanzione viene comminata ai soli fini educativi, per ricondurre l'operato al rispetto delle regole civili di convivenza e all'incentivazione di comportamenti corretti e consoni all'ambiente scolastico. Le sanzioni per mancanze disciplinari si ispirano ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. In tale ottica, nel rispetto del comma 5 art. 4 del DPR n. 249 e successive modifiche, i consigli di classe, chiamati a riunirsi in via straordinaria sui provvedimenti disciplinari a carico di studenti che violano i regolamenti della scuola, tengono conto della situazione personale dello studente, possono decidere collegialmente, in condivisione con la famiglia/gli esercenti la responsabilità genitoriale, di offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività di valore pedagogico-educativo in favore della comunità scolastica, predisponendo un percorso rieducativo individualizzato, parallelo alla sanzione, proporzionato alla infrazione disciplinare, ispirato, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica, delega ai Servizi Sociali per l'individuazione di un'Associazione o Ente che si occupa di disagio giovanile, disponibile ad accompagnare lo studente verso la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni ecc).

La sanzione può prevedere la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche, per alcune attività scolastiche, solo per alcune attività scolastiche curriculari, la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

In caso di sanzione con sospensione, il Dirigente Scolastico dà comunicazione scritta ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale e specifica la motivazione e la/le data/e a cui si riferisce il provvedimento.

Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sanzione.

Riguardo all'uso delle nuove tecnologie, l'IIS "C. E. GADDA" sposa appieno il "decalogo device" del MIUR, sostenendo un approccio consapevole al digitale, incoraggiando un uso responsabile dei dispositivi personali, favorendo lo sviluppo della capacità d'uso critico delle fonti di informazione.

Il presente regolamento sostituisce, infine, il documento "Integrazioni al Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo" (delibera Cdl 03/07/2018).



**SANZIONI DISCIPLINARI**

**SANZIONI CHE NON PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**  
(artt. 4-5 DPR 249/1998 e modifiche successive)

<b>TABELLA A.1) lievi mancanze disciplinari</b>			
<b>Organo competente: DOCENTE CURRICOLARE - DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE - CONSIGLIO DI CLASSE</b>			
<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo Competente</b>	<b>Procedura</b>
✓ Irregolarità nella frequenza ✓ Ripetersi eccessivo di ritardi ed uscite anticipate ✓ Frequente mancanza di puntualità	Richiamo verbale, privato o in classe	Docente coordinatore di classe	Il Docente coordinatore di classe informa per iscritto/via email il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, e il referente* per la dispersione. Contestualmente informa per iscritto, tramite il registro elettronico, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale*.
✓ Sporcare arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio, aule, servizi, laboratori e ogni altro ambiente utilizzato per le attività scolastiche.	Richiamo verbale, privato o in classe	Docente curricolare	Il Docente curricolare richiama l'alunno verbalmente, in privato o in classe.
✓ Usare materiali o dispositivi elettronici (telefoni cellulari, riproduttori musicali, videocamere, registratori audio, ecc.) durante le lezioni senza previa autorizzazione dell'insegnante.	Richiamo verbale, privato o in classe, e annotato sul registro elettronico tramite "annotazione".  Sequestro temporaneo del dispositivo (previo eventuale suo spegnimento da parte dello studente) e/o del materiale utilizzato senza autorizzazione dell'insegnante curricolare e restituzione alla fine della lezione.	Docente curricolare	Sequestra temporaneamente l'apparecchio o il materiale e lo restituisce alla fine della lezione. Informa successivamente il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente. Annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "annotazione".



✓ Consumare cibi e bevande nei laboratori (comprese biblioteca, palestra) e nelle aule.	Richiamo verbale, privato o in classe, e annotato sul registro elettronico tramite "annotazione".	Docente curricolare	Informa successivamente il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente. Annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "annotazione".
DURANTE LE LEZIONI IN D.A.D.: ✓ Ritardo nell'accesso al Meet ✓ Non spegnere il microfono o non accendere la webcam senza il permesso del docente dell'ora. ✓ Arrecare disturbo alla lezione in Videoconferenza ✓ Utilizzo di abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico ✓ Adozione di un comportamento non consono all'ambiente scolastico e al momento didattico istituzionale	Richiamo verbale ed invito a rimediare alla mancanza.	Docente curricolare	Informa successivamente il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente. Annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "annotazione".

\*Il referente per la dispersione aiuta lo studente a trovare la motivazione allo studio, orientandolo, allo stesso tempo, al successo formativo. Qualora l'irregolarità nella frequenza fosse legata a bullismo o cyberbullismo, il referente per la dispersione informa tempestivamente il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.



TABELLA A.2) **mancanze disciplinari non gravi**

<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo Competente</b>	<b>Procedura</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Recidive di infrazioni di cui alla sezione precedente non connotate da gravità.</li><li>✓ Ritardo nell'ingresso dopo l'intervallo o al cambio dell'ora.</li><li>✓ Comportamento negligente (ritardo nella giustificazione delle assenze, dei ritardi, nella firma degli avvisi trasmessi ai genitori).</li><li>✓ Mancanza di libri di testo, di materiale didattico, di attrezzature o abbigliamento indispensabili allo svolgimento della didattica.</li><li>✓ Disturbo e turbamento occasionali del regolare svolgimento delle attività scolastiche.</li></ul>	Richiamo verbale, privato o in classe, e annotato sul registro elettronico tramite "nota disciplinare".	Docente curricolare	Il Docente curricolare annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "nota disciplinare". Successivamente informa il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente.
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ritardo nella trasmissione della documentazione alla scuola o al soggetto ospitante, ai fini dell'espletamento dell'attività PCTO.</li></ul>	Richiamo verbale, privato o in classe, e annotato sul registro elettronico tramite "nota disciplinare".	Tutor di classe. Coordinatore di classe	Il Tutor di classe annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "nota disciplinare". Successivamente informa il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente. Quest'ultimo valuta se sanzionare gli studenti con il voto comportamento e/o con l'attribuzione del "livello base" per le attività di PCTO.
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Uscita non autorizzata dall'aula.</li><li>✓ Comportamenti e atteggiamenti scorretti, esagitati, provocatori, irresponsabili.</li><li>✓ Ripetute mancanze ai doveri scolastici, già sanzionate per iscritto.</li><li>✓ Effettuare riprese video, foto e registrazioni audio non autorizzate all'interno dei locali della scuola o nelle sue pertinenze (l'infrazione sarà accertata anche tramite la pubblicazione di foto/video/audio su piattaforme social).</li></ul>	"Nota disciplinare" sul registro elettronico e segnalazione alla famiglia o agli esercenti la responsabilità genitoriale	Docente curricolare e coordinatore di classe	Il Docente curricolare annota l'infrazione sul registro elettronico tramite "nota disciplinare". Successivamente informa il coordinatore di classe e, tramite lui, il consiglio di classe – componente docente. Il coordinatore di classe, di concerto con il Dirigente Scolastico, se necessario, convoca un consiglio di classe straordinario per decidere collegialmente un percorso rieducativo personalizzato per lo studente.



✓ Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici (art. 5 Regolamento sul divieto di fumare nella scuola, approvato dal Consiglio di Istituto del 25/11/2014)	Richiamo verbale e sanzione amministrativa	Tutto personale	il	L'unità di personale che constata la mancanza disciplinare richiama verbalmente l'alunno e lo accompagna in vicepresidenza ove gli verrà comminata una sanzione amministrativa dai delegati dal Dirigente Scolastico come Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo.
IN D.A.D ✓ Reiterati ritardi nell'accesso alle lezioni ✓ Reiterato non rispetto delle indicazioni del docente sull'uso di microfono e webcam. ✓ Reiterato disturbo alla lezione in Videoconferenza ✓ Reiterato utilizzo di abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico ✓ Reiterata adozione di un comportamento non consono all'ambiente scolastico e al momento didattico istituzionale	Nota disciplinare sul Registro elettronico e convocazione (online) dei genitori	Docente curricolare		Il docente comunica al coordinatore di classe l'accaduto e la nota inflitta.
✓ Condividere il link al meeting con soggetti esterni alla classe o all'Istituto.	Richiamo scritto con nota disciplinare	Docente curricolare		Il docente comunica al coordinatore di classe l'accaduto e la nota inflitta.
✓ Fare screenshot, filmare la lezione, inserire messaggi pubblicitari, pubblicare informazioni/documenti non consentiti all'interno della classe virtuale, comunicare a terzi i codici di accesso alle aule virtuali.	Nota disciplinare sul Registro elettronico e convocazione (online) dei genitori	Docente curricolare		Il docente comunica al coordinatore di classe l'accaduto e la nota inflitta.
✓ Utilizzare per fini non didattici l'account Google fornito e i dispositivi eventualmente forniti gratuitamente dall'Istituto.	Nota disciplinare sul Registro elettronico e convocazione (online) dei genitori	Docente curricolare		Il docente comunica al coordinatore di classe l'accaduto e la nota inflitta.



<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni.</li><li>✓ Utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.</li></ul>	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul Registro elettronico ed eventuale convocazione (online) dei genitori	Docente curricolare	Il docente comunica al coordinatore di classe l'accaduto e la nota inflitta.
--	---	---------------------	--

**TABELLA A.3) inosservanze saltuarie alle norme di buona convivenza civile e di sicurezza**

<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo Competente</b>	<b>Procedura</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni</li><li>✓ Compromissione del regolare svolgimento dell'attività scolastica</li><li>✓ Inosservanza delle regole di sicurezza</li><li>✓ Recidive nelle mancanze disciplinari su riportate</li></ul>	Allontanamento dal gruppo classe per la stessa giornata in cui si verifica l'infrazione e affidamento al Dirigente Scolastico o a un Suo Delegato	Dirigente scolastico	Il Docente curricolare consegna la classe al Collaboratore Scolastico del piano e accompagna l'alunno in presidenza. Il Dirigente Scolastico, o il Suo delegato, contatta e convoca in Istituto i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se essi si sottraggono con continuità al colloquio con motivazioni non valide, il Dirigente Scolastico, o il Suo delegato, informano i Servizi Sociali del Comune di competenza.



**SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI**

(Art. 4 comma 8 DPR 249/1998 e successive modifiche)

<b>TABELLA B.1) infrazioni alle norme del Regolamento d'Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità</b>	
<b>Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE</b>	
<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni</b>
Contraffazione o sottrazione del libretto delle giustificazioni o di altri documenti	Sospensione da 1 a 3 giorni
Reiterazione nell'effettuazione di riprese video, foto e registrazioni audio non autorizzate all'interno dei locali della scuola, e nelle sue pertinenze o nei luoghi dove svolge attività di PCTO per finalità non didattiche	Sospensione da 1 a 3 giorni
Comportamento scorretto durante l'attività di PCTO o altra attività svolta per conto della scuola	Sospensione da 1 a 5 giorni  Il tutor di classe, previa relazione del tutor esterno o di altra figura responsabile dell'attività esterna, riferisce al Consiglio di classe.
Reiterazione di atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni	Sospensione da 1 a 5 giorni
Offese ed insulti a docenti, personale A.T.A., Dirigente Scolastico	Sospensione da 5 a 10 giorni
Reiterazione di offese ed insulti a docenti, personale A.T.A., Dirigente Scolastico	Sospensione di 15 giorni
Favorire l'introduzione nella scuola di persone estranee o non autorizzate	Sospensione da 5 a 10 giorni
Uscita non autorizzata dalla scuola durante l'orario scolastico	Sospensione da 5 a 10 giorni
Comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti	Sospensione da 1 a 5 giorni
Atti di violenza e/o aggressione (escluso bullismo)	Sospensione da 5 a 15 giorni
Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: il furto, il danneggiamento* non doloso –come conseguenza di un comportamento non intenzionale- ad oggetti, strutture al decoro dell'ambiente, la detenzione, l'uso e l'introduzione nell'Istituto di sostanze stupefacenti o di armi, minacce...)	Sospensione da 5 a 15 giorni  Denuncia della notizia di reato all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che ha l'obbligo di riferire a quella (obbligo di denuncia - art. 357 del codice penale - da parte di uno dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che ha notizia del reato – art. 362 e art. 358 del codice penale).  In caso di furto o danneggiamento*, invito a restituire l'oggetto/la somma sottratto/a e risarcire il danno.
IN DAD ✓ Reiterata condivisione del link al meeting con soggetti esterni alla classe o all'Istituto.	Sospensione da 1 a 3 giorni





✓ Reiterate violazioni alle regole della DAD sopra indicate nonostante le note disciplinari comminate (come fare screenshot, filmare la lezione, inserire messaggi pubblicitari, pubblicare informazioni/documenti non consentiti all'interno della classe virtuale, comunicare a terzi i codici di accesso alle aule virtuali).	Sospensione da 5 a 15 giorni Segnalazione alle Autorità Competenti.
✓ Utilizzare per fini non leciti l'account google fornito e i dispositivi eventualmente forniti gratuitamente dall'Istituto.	Sospensione da 5 a 15 giorni Se l'utilizzo ravvisa un reato segnalazione alle Autorità competenti.
✓ Diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni. ✓ Utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.	Sospensione da 5 a 15 gg senza obbligo di frequenza. Segnalazione alle Autorità Competenti.

\*Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell'ambiente, lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

In funzione dei singoli casi, la scuola interverrà con azioni di tipo educativo e potranno essere previste sanzioni alternative.



TABELLA B.1.1) Misure risarcitorie in caso di danno patrimoniale

**Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE – CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Danneggiamento doloso del patrimonio della scuola	Sospensione da 1 a 5 giorni e risarcimento del danno
Atti di vandalismo	Sospensione da 5 a 10 giorni e risarcimento del danno
Furto o danneggiamento del patrimonio della scuola, di materiale delle classi, dei laboratori, delle palestre, nel caso in cui non sia stato individuato il colpevole	Risarcimento a carico dell'ultima classe che ha usufruito del locale prima della scoperta del furto o del danneggiamento o, nel caso che le classi fossero più d'una, di tutte le classi del corridoio, dello spogliatoio, della palestra, degli spazi dell'Istituto coinvolti.



**TABELLA B.2) atti di bullismo – atti di prevaricazione**

**ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO DI CLASSE**

Nel caso in cui venisse ravvisato reato, il DS o un Suo delegato, in caso di studenti minorenni, informa tempestivamente la famiglia/gli esercenti la responsabilità genitoriale e riferisce i fatti ai Servizi Sociali e/o all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

<b>Mananze disciplinari</b>	<b>Sanzioni/procedure</b>
Accertate aggressioni e/o molestie nelle quali si fa uso di un linguaggio violento, volgare o offensivo	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il docente referente informa il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe*.
Accertato isolamento intenzionale o l'esclusione della vittima dal gruppo-classe o da un gruppo ristretto	Sospensione da 1 a 3 giorni
Accertati atti persecutori effettuati in presenza o tramite telefonate	Sospensione da 5 a 10 giorni
Accertate reiterate aggressioni verbali, sia in pubblico che in privato, di tipo diretto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ingiurare) o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni).	Sospensione da 5 a 15 giorni
Atti di violenza e/o aggressione contestati a seguito di sanzioni per atti di bullismo	Sospensione di 15 giorni

\*Il Consiglio di classe

- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e orientate alla riscoperta del significato autentico dei valori di convivenza civile e di cittadinanza attiva;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone e/o aderisce a progetti di educazione alla legalità;
- smorza aggressività e atteggiamenti di squilibrio di forza e di potere in classe;
- mette in atto azioni di sostegno e tutela della vittima di bullismo o di cyberbullismo;
- mette in campo forze e strategie educative e formative in aiuto al bullo, al cyberbullo, ai gregari.



**TABELLA B.3) atti di cyberbullismo – prevaricazioni perpetrate anche mediante l'uso di nuove tecnologie**

**ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO DI CLASSE**

Nel caso in cui venisse ravvisato reato, il DS o un Suo delegato, in caso di studenti minorenni, informa tempestivamente la famiglia/gli esercenti la responsabilità genitoriale e riferisce i fatti ai Servizi Sociali e/o all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

<b>Mananze disciplinari</b>	<b>Sanzioni/procedure</b>
Accertate aggressioni e/o molestie on line nelle quali si fa uso di un linguaggio violento, volgare o offensivo	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, per iscritto, al DS, ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 5 della L 71/2017* ed eventuale sospensione da 1 a 5 giorni
Pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e notizie false, di commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, per iscritto, al DS, ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 5 della L 71/2017* ed eventuale sospensione da 5 a 10 giorni
Pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di immagini o video privati senza il consenso	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, per iscritto, al DS, ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 5 della L 71/2017* ed eventuale sospensione da 5 a 10 giorni
Pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di immagini o video lesivi della dignità altrui	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, per iscritto, al DS, ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 5 della L 71/2017* ed eventuale sospensione da 10 a 15 giorni
Reiterazione delle infrazioni precedenti	Comunicazione al docente referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, per iscritto, al DS, ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 5 della L 71/2017* ed eventuale sospensione di 15 giorni

\* Art. 5 della Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

In caso di reato, il DS riferisce i fatti all'Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.



**SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (Art. 4 comma 9 DPR 249/1998 e successive modifiche)**

**TABELLA C) gravi mancanze disciplinari – reati**

**Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure quando si palesa una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) o qualora il fatto commesso abbia "tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 70 comma dell'art. 4 dello Statuto". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo" Possono rientrarvi gravi atti di bullismo e cyber bullismo. (rif. nota esplicativa 31 luglio 2008 prot n. 3602/PO)

<b>Mancanze disciplinari</b>	<b>Sanzioni/procedure</b>
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (estintori, idranti e manichette antincendio, maniglioni antipánico, dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature da lavoro) - Rif. Articolo 437 Codice penale	Sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
La reiterata violenza fisica (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni), e/o psicologica o l'intimidazione di un singolo o del gruppo	Sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
Il voluto danneggiamento delle cose altrui e il furto intenzionale con intenti intimidatori	Sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
Invio di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arrivi a temere per la propria incolumità.	Sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
Registrazione di confidenze e dati personali raccolti all'interno di un ambiente privato e diffusi integralmente in un blog pubblico senza consenso.	Comunicazione per iscritto al DS ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 7 della L 71/2017 * ed eventuale sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
Furto di e-mail, di profili, di identità digitale o di messaggi privati per poi renderli pubblici allo scopo di screditare la vittima	Comunicazione per iscritto al DS ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 7 della L 71/2017 * ed eventuale sospensione per più di quindici giorni Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
Diffusione informatica di messaggi o di immagini denigratorie o a sfondo sessuale	Comunicazione per iscritto al DS ai fini dell'attivazione delle misure di cui all'art. 7 della L 71/2017 * ed



	eventuale sospensione per più di quindici giorni  Il DS denuncia i fatti alle Autorità di pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria
--	--

\* Art. 7 della Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) **AMMONIMENTO** 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.



SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 comma 9 bis DPR 249/1998 e successive modifiche)

**TABELLA D) recidiva di gravi mancanze disciplinari – reati**

**Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Fatta salva la presenza di reati, per i quali il DS espone i fatti alle Autorità di Pubblica Sicurezza e/o all'Autorità Giudiziaria, l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, sono previste alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui alle tabelle C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (rif. nota esplicativa 31 luglio 2008 prot n. 3602/P0)

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4, comma 9 bis e 9 ter DPR 249/1998 e successive modifiche)

**TABELLA E) reati, in casi più gravi di quelli ricadenti nella tabella D)**

**Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". (rif. nota esplicativa 31 luglio 2008 prot n. 3602/P0)